



TESTI APPROVATI

P9_TA(2020)0181

Modifica del regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della COVID-19 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della COVID-19 (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0201),
 - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0136/2020),
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0123/2020),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Sebbene la pandemia di COVID-19 crei reali difficoltà per le amministrazioni nazionali, non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per giustificare un ulteriore ritardo nell'applicazione di norme stabilite di comune accordo. Prima dell'insorgenza della pandemia alcuni Stati membri avevano indicato che avrebbero registrato ritardi nell'attuazione del nuovo sistema. Al di là delle difficoltà immediate collegate alla pandemia di COVID-19, i governi dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per attuare il nuovo sistema. Gli Stati membri che incontrano difficoltà che potrebbero comportare un ritardo nella piena attuazione delle norme dovrebbero avvalersi dell'assistenza tecnica fornita dalla Commissione per garantire un'attuazione corretta e completa del pacchetto per il commercio elettronico. Gli obiettivi del pacchetto per il commercio elettronico che consistono nel promuovere la competitività delle PMI europee a livello mondiale, allentare la pressione amministrativa sui venditori dell'Unione e garantire che le piattaforme online contribuiscano a un sistema di riscossione dell'IVA più equo, contrastando al contempo la frode fiscale, sono aspetti fondamentali delle condizioni di parità per tutte le imprese, che sono particolarmente importanti nel contesto della ripresa post COVID-19.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Tenuto conto delle difficoltà **che** gli Stati membri **devono affrontare in relazione all'emergenza** Covid-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2454, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, **è necessario rinviare di sei mesi** le date di applicazione di tale regolamento. **Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.**

Emendamento

(5) Tenuto conto delle **nuove** difficoltà **incontrate dagli** Stati membri **a causa della pandemia di** COVID-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni del regolamento 2019/2454, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, **potrebbe essere** necessario rinviare di **tre** mesi le date di recepimento e di applicazione di tali direttive. **Un rinvio non è auspicabile in quanto comporterebbe una perdita di gettito e un aumento del divario dell'IVA, prolungando al contempo la concorrenza sleale tra venditori dell'UE e venditori di paesi terzi. Tuttavia, un rinvio di tre mesi potrebbe essere adeguato in quanto corrisponde al periodo di blocco nella maggior parte degli Stati membri. Un rinvio ancora più lungo aumenterebbe il rischio di frode dell'IVA in un periodo in cui le finanze pubbliche dovrebbero essere alimentate per combattere la pandemia e le sue conseguenze economiche e sociali. Un rinvio più lungo di sei mesi potrebbe causare una perdita di gettito tra i 2,5 e i 3,5 miliardi di EUR per gli Stati membri. Alla luce della crisi causata dalla pandemia di COVID-19, è di fondamentale importanza evitare ulteriori perdite di gettito.**

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2454
Articolo 1 – punto 7 – lettera a – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione

disposizioni applicabili dal 1° gennaio
2015 al **30 giugno 2021**

Emendamento

disposizioni applicabili dal 1° gennaio
2015 al **31 marzo 2021**

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) 2017/2454

Articolo 1 – punto 7 – lettera b – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

Disposizioni applicabili dal **1° luglio 2021**

Emendamento

Disposizioni applicabili dal **1° aprile 2021**

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2017/2454

Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal **1° luglio
2021.**

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal **1° aprile
2021.**